



## **Decreto Dirigenziale n. 252 del 01/11/2015**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 6 AEROGENERATORI DELLA POTENZA DI 3 MW CIASCUNO PER COMPLESSIVI 18 MW" DA REALIZZARSI IN LOC. SAMBUCELLA, PIANO MASELLI E MORGIA MATAPISI NEL COMUNE DI CASTELPAGANO (BN) - PROPOSTO DALLA SOC. COGEIN ENERGY (EX COGEIN COMPAGNIA GENERALE INVESTIMENTI SRL) - CUP 3946

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005, sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 02/07/2012, è stata approvata la convenzione avente ad oggetto il conferimento ad ARPAC dell'incarico relativo allo svolgimento delle attività istruttorie tecnico-amministrative inerenti alle istanze/pratiche presentate prima dell'emanazione della D.G.R. n. 406/2011 rientranti nelle seguenti tipologie:
  - verifiche di assoggettabilità a VAS e VAS, anche integrate con la Valutazione di Incidenza, di Piani e Programmi di Livello Comunale di competenza della Regione Campania alla luce della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza;
  - verifiche di assoggettabilità a VIA e VIA, anche integrate con la Valutazione di Incidenza e/o coordinate con l'AIA, di Progetti e Interventi;
  - VI-verifiche preliminari e VI-valutazioni appropriate di Piani, Programmi, Progetti e Interventi;
- h. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015, pubblicato sul BURC n. 24 del 13/04/2015, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

### CONSIDERATO:

- a) che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 644290 del 28/07/2010 contrassegnata con CUP 3946, la Soc. COGEIN Compagnia Generale Investimenti srl con sede legale a Napoli 80122 alla Via Gramsci n. 24, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "impianto eolico composto da 10 aerogeneratori

della potenza di 3 MW ciascuno per complessivi 30 MW" da realizzarsi in loc. Sambuchella, Piano Maselli e Morgia Matapisi nel Comune di Castelpagano (BN);

b) che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema all'ARPAC nell'ambito della Convenzione approvata con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, di cui in premessa, dal gruppo istruttore costituito da Parrella – Buonocore – Sebastiano;

c) che con nota acquisita al prot. reg. n. 790370 del 29/10/2012 e prot. reg. n. 31973 del 15/01/2013, la Società proponente ha trasmesso una rimodulazione del progetto *de quo* con relativa pubblicazione, integrata con la Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e succ. mod. e int.;

d) che con nota acquisita al prot. reg. n. 916549 del 11/12/2012, prot. reg. n. 31973 del 15/01/2013, prot. reg. n. 140784 del 25/02/2013 e nota prot. reg. n. 294572 del 24/04/2013, la Società proponente ha trasmesso integrazioni al progetto in parola;

e) che con nota acquisita al prot. reg. n. 105763 del 13/02/2014, la Società proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni e con la stessa ha richiesto un incontro con il gruppo istruttore per eventuali delucidazioni per il proseguo dell'istruttoria della pratica;

f) che con nota prot. reg. n. 189930 del 17/03/2014, si è provveduto a comunicare alla Società proponente la data per l'incontro con il gruppo istruttore negli Uffici Regionali;

g) che su specifica richiesta prot. reg. n. 255189 del 10/04/2014, la Soc. COGEIN ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti acquisite al prot. reg. n. 378790 del 4/06/2014;

h) che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 30/10/2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere il seguente parere:

**- parere negativo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07** e le relative strade e piazzole di servizio dell'impianto in valutazione con le seguenti motivazioni:

- gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07, e le relative strade e piazzole di servizio, sono ubicati in aderenza ad aree a vegetazione boschiva (aree tutelate per legge ai sensi della lettera g) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004) riconosciute di elevata qualità paesaggistica dalla competente Soprintendenza, che ha chiarito la necessità di prescrivere *"una fascia di rispetto di 500 metri, ritenendo questa distanza la minima sufficiente a garantire la salvaguardia dell'assetto paesaggistico del bosco, che sarebbe stato sicuramente alterato dalle torri eoliche CA01, CA05, CA06 e CA07 poste ad una distanza di pochi metri"*;
- gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07, e le relative strade e piazzole di servizio, sono ubicati in aree ecotonali, ossia aree di passaggio tra il bosco e aree aperte, caratterizzate da un'elevatissimo grado di naturalità e soggette ad un intenso passaggio di avifauna e, soprattutto, di chiropteri. Nonostante tutte le misure di mitigazione proposte, il posizionamento dei suddetti aerogeneratori rende altamente probabili le collisioni degli uccelli oltre che gli impatti barometrici per i chiropteri, in quanto è impossibile mitigare il disturbo agli spostamenti, alla nidificazione, alla caccia e ad altre attività che tali aerogeneratori causerebbero alle specie presenti, anche caratterizzanti il sito SIC IT 8020014 *"Bosco si Castelpagano e Torrente Tammarecchia"*.

**- parere favorevole di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CA09 e CA10** dell'impianto in valutazione (e per le relative opere ad essi connesse). Al fine di prevenire gli impatti e gli effetti negativi, è disposto l'obbligo a carico del Proponente di attuare il piano di monitoraggio e le misure di mitigazione previste nel progetto (in merito all'adozione del sistema radar è facoltà del Proponente valutarne l'implementazione), e di adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri di Enti

terzi coinvolti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a tutte le prescrizioni di seguito elencate.

- **parere favorevole di compatibilità ambientale per l'aerogeneratore CA08** dell'impianto in valutazione (e per le relative opere ad esso connesse), subordinato alla valutazione e risoluzione da parte dell'Autorità Competente della Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.12 del DLgs 387/03, dell'interferenza strutturale e funzionale tra gli aerogeneratori in progetto e le altre iniziative incidenti sul medesimo sito (Ecoenergia – Castelpagano). Al fine di prevenire gli impatti e gli effetti negativi, è disposto l'obbligo a carico del Proponente di attuare il piano di monitoraggio e le misure di mitigazione previste nel progetto (in merito all'adozione del sistema radar è facoltà del Proponente valutarne l'implementazione), e di adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri di Enti terzi coinvolti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a tutte le prescrizioni di seguito elencate.

- **parere favorevole di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CA02, CA03 e CA04** e per le relative opere connesse, considerato l'impatto paesaggistico sulla porzione di territorio della Regione Molise vincolato ai sensi del DM 23 Luglio 2009 (Mibac), ed alla luce della mancata acquisizione del parere della Regione interessata, ai sensi dei commi 2 e 2bis - art. 30 del DLgs 152/06 e smi, , fatta salva l' espressione del parere della Regione Molise, anche in sede di procedimento unico ai sensi dell'art.12 DLgs 387/03 e subordinato alla valutazione e risoluzione da parte dell'Autorità Competente della Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03, dell'interferenza strutturale e funzionale tra gli aerogeneratori in progetto e le altre iniziative insistenti sul medesimo sito (Ecoenergia – Castelpagano).

Al fine di prevenire gli impatti e gli effetti negativi, è disposto l'obbligo a carico del Proponente di attuare il piano di monitoraggio e le misure di mitigazione previste nel progetto (in merito all'adozione del sistema radar è facoltà del Proponente valutarne l'implementazione), e di adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri di Enti terzi coinvolti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a tutte le prescrizioni di seguito elencate.

- **prescrizioni progettuali e da adempiere prima dell'avvio dei lavori:**
  - elaborare un dettagliato piano di monitoraggio post-operam relativo a Campi Elettro Magnetici (CEM) e acustica, di concerto con l'Autorità Competente;
  - elaborare un programma di manutenzione periodica e un piano di monitoraggio per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino della vegetazione e del reinserimento del cotico di superficie asportato nelle fasi di cantiere, nei due anni successivi alla realizzazione dell'impianto, con verifiche sui ripristini vegetazionali, apportando, se necessario, interventi correttivi idonei.
- **prescrizioni per la fase di costruzione dell'impianto:**
  - garantire durante i lavori la salvaguardia degli individui arborei presenti mediante l'adozione di misure di protezione delle chiome, dei fusti e degli apparati radicali;
  - al fine di ridurre i potenziali attrattori per l'avifauna, in particolare rapaci, la fase di rinaturalizzazione delle aree di cantiere, escluse le aree che dovranno rimanere aperte per la gestione dell'impianti, dovrà permettere il più rapidamente possibile la formazione di arbusteti densi o alberati. E' da escludere la realizzazione di nuove aree prative, o altre tipologie di aree aperte, in quanto potenzialmente in grado di costituire habitat di caccia per rapaci diurni e notturni con aumento del rischio di collisione con l'aerogeneratore;
  - evitare, nei pressi degli aerogeneratori, la formazione di ristagni di acqua (anche temporanei), poiché tali aree attraggono uccelli acquatici o altra fauna legata all'acqua (es. anfibi).
  - Evitare il taglio dei versanti per la realizzazione di piste di servizio o altra viabilità nelle zone identificate ad alto rischio nel PAI

**prescrizioni per la fase di esercizio dell'impianto:**

- eseguire i monitoraggi stabiliti dai piani/programmi di cui alle prescrizioni 1) e 2);
- rinunciare a qualsiasi tipo di recinzione delle piazzole o di dissuasori per le piste di accesso, al fine di favorire le attività preesistenti (pastorizia, coltivazione, etc);

- evitare, nei pressi degli aerogeneratori, la formazione di ristagni di acqua, poiché tali aree attraggono uccelli acquatici o altra fauna legata all'acqua (es. anfibi).

**prescrizioni per la fase di dismissione dell'impianto:**

- dovrà essere effettuato il ripristino nelle condizioni originarie della morfologia delle superfici alterate con la realizzazione dell'impianto eolico;
- elaborare un programma di monitoraggio e di manutenzione periodica per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino nei due anni successivi alla dismissione dell'impianto, con verifiche sui ripristini effettuati, apportando, se necessario, interventi correttivi idonei.

i) che con nota prot. reg. n. 788058 del 21/11/2014, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.e i. - l'esito della Commissione del 30/10/2014, così come sopra riportato ;

l) che il proponente ha riscontrato la suddetta comunicazione con nota acquisita al prot. reg. n. 862712 del 18/12/2014, fornendo chiarimenti e osservazioni al parere espresso in data 30/10/2014;

m) che con nota prot. reg. n. 72765 del 3/02/2015, la Soc. COGEIN ha comunicato il cambio di titolarità per la realizzazione del progetto nella Soc. COGEIN Energy srl con sede legale in Napoli 80122 al Viale Antonio Gramsci n. 24;

n) che l'istruttoria del progetto de quo e delle relative osservazioni, è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Parrella – Buonocore – Sebastiano della Convenzione A.R.P.A.C.;

**RILEVATO:**

a. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18/06/2015, sulla base dell'istruttoria delle osservazioni svolte dal sopra citato gruppo – ha evidenziato che gli aerogeneratori ubicati in adiacenza alle aree boschive ad elevato pregio e qualità paesaggistica comportano probabili effetti ambientali negativi anche significativi e non reversibili. In particolare, per gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07, e le relative strade e piazzole di servizio, è quindi necessario recepire le indicazioni della Competente Soprintendenza, che ha chiarito la necessità di prescrivere *“una fascia di rispetto di 500 metri ritenendo questa distanza la minima sufficiente a garantire la salvaguardia dell'assetto paesaggistico del bosco, che sarebbe stato sicuramente alterato dalle torri CA01, CA05, CA06 e CA07 poste ad una distanza di pochi metri”*. Anche gli esiti della Valutazione di Incidenza individuano l'estrema sensibilità delle aree ecotonali, caratterizzate da un elevatissimo grado di naturalità e soggette ad un intenso passaggio di avifauna e, soprattutto, di chirotteri. Il posizionamento dei suddetti aerogeneratori rende altamente probabili le collisioni dell'avifauna oltre che gli impatti barometrici per i chirotteri, in quanto nonostante le misure di mitigazione proposte il disturbo agli spostamenti, alla nidificazione, alla caccia e ad altre attività delle specie presenti nel sito SIC IT 8020014 *“Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia”* non è trascurabile.

In riferimento alle osservazioni ai sensi dell'art.10bis della L241/90 e smi presentate dal Proponente (prot. 2014 0862712 del 18/12/2014), si svolgono alcune considerazioni relative all'ambito paesaggistico e, in particolare, circa il contenuto del parere della Soprintendenza al Paesaggio, (relativamente alla prescrizione della fascia di rispetto di 500 metri dal bosco per gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07), evidentemente tese a contestare il parere VIA, basato anche (e comunque non unicamente) su detto parere. Il Proponente dichiara altresì di avere inviato delle osservazioni direttamente alla Soprintendenza in relazione al parere da essa emesso. Tali osservazioni non sono però state fornite dallo stesso Proponente nell'ambito del procedimento VIA; agli atti della presente istruttoria risultano unicamente il parere della competente Soprintendenza (prot n. 0026330 del 06/12/2012) e una nota di chiarimenti (prot. 3981 del 20/02/2013), nella quale viene *“prescritta una fascia di rispetto di 500 metri ritenendo questa distanza la minima sufficiente a garantire la salvaguardia dell'assetto paesaggistico del bosco, che sarebbe stato sicuramente alterato dalle torri eoliche CA01,*

CA05 CA06 e CA07". Ad ogni modo, secondo quanto dichiarato dal proponente, la suddetta prescrizione non potrebbe essere realizzata per diverse motivazioni.

A tal riguardo si osserva che il parere relativo al vincolo paesaggistico risulta di stretta competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle sue articolazioni periferiche (Soprintendenze) e in quanto tale non è possibile per un Ente terzo entrare nel merito e modificare il contenuto del parere. La prescrizione della Soprintendenza va quindi recepita da parte del Proponente, che ha l'obbligo di ottemperarla anche attraverso la predisposizione di una alternativa progettuale. I motivi addotti dal proponente per l'impossibilità ad adottare di un nuovo lay-out progettuale utile ad ottemperare le prescrizioni della Soprintendenza non possono essere giustificativi al mancato rispetto della prescrizione.

Sui rapporti generali tra parere di una Soprintendenza e giudizio di compatibilità ambientale, si riporta anche la Giurisprudenza del TAR Lazio, che con Sentenza 8318 del 18 settembre 2013 ha affermato che *"il parere negativo della Soprintendenza espresso nell'ambito del procedimento di VIA di un impianto eolico, determina la conclusione negativa della valutazione e quindi il diniego di VIA....Ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 42/2004 se l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali su cui essa è destinata ad incidere, la Soprintendenza si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente. In questo caso, la procedura di VIA ex D. Lgs 152/2006 si considera conclusa negativamente. La conseguenza è che un parere negativo della Soprintendenza determina come risultato una VIA negativa."* I Giudici Amministrativi ricordano inoltre, in merito ad altre doglianze mosse nel giudizio *de quo* dall'impresa ricorrente, che il giudizio di incompatibilità assoluta espresso dalla Soprintendenza è di natura tecnica, e come tale è sindacabile dal giudice solo per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, o, ancora, carenza di motivazione, tutte circostanze assenti nel caso di specie relativo a soli quattro aerogeneratori.

L'eliminazione dei quattro aerogeneratori determina quindi una riduzione della producibilità totale prevista per l'impianto, per la quale il Proponente menziona a sostegno della propria tesi, relativa alla necessità di contemperamento dell'interesse del privato e dell'interesse pubblico sotteso al vincolo, la sentenza TAR Sicilia n. 8683/2010. Questa però risulta essere relativa a fattispecie diversa, sotto due profili. Ad una attenta lettura, nella fattispecie che ha originato la sentenza del Tar Sicilia, l'impugnativa del provvedimento della Soprintendenza è stata accolta sulla scorta di duplice motivazione:

- 1) per violazione delle disposizioni dell'art. 10 bis L. 241/90 e smi;
- 2) per difetto di motivazione del provvedimento impugnato alla luce del disposto di cui all'art. 152 del D. Lg.vo 42/2004.

Orbene, non sembra che si possa ravvisare nella vicenda che ci occupa né l'una né l'altra violazione; infatti nel caso di specie, sotto il profilo della non eccessiva afflittività per gli interessi privati, pur trattandosi di un parere negativo di compatibilità ambientale, va rilevato che esso ha riguardato solo alcuni aerogeneratori (CA01, CA05, CA06 e CA07), ed inoltre esso è stato più che adeguatamente motivato. Quanto poi all'aspetto del *"contemperamento delle esigenze economiche con quelle di tutela"* la sentenza afferma che *"L'attribuzione di tale potere discrezionale impone alla P.A. di vagliare la possibilità di contemperamento tra i contrapposti interessi del privato da una parte e di quello pubblico sotteso al vincolo dall'altra, adottando, laddove sia sufficiente a salvaguardare la tutela del secondo, le misure meno afflittive degli interessi del primo, secondo il noto principio di proporzionalità dell'agire amministrativo; tale valutazione, poi, deve essere adeguatamente tradotta nella motivazione del provvedimento amministrativo..."*. Inoltre, sulla natura del giudizio di compatibilità ambientale, quale espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile dal Giudice Amministrativo, si può citare la copiosa e consolidata giurisprudenza che segue, ed in particolare, l'orientamento espresso dalla recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con Sentenza n. 4928 del 2/10/2014 ha avuto modo di porre in evidenza le principali caratteristiche della VIA, quale istituto storicamente finalizzato ad una corretta gestione del territorio attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi in gioco, sia pubblici che privati. Alla stregua dei prevalenti principi comunitari e nazionali della materia la Sezione V del Consiglio di Stato ha chiarito come la VIA non si concreti in una *"mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera"*, ma piuttosto comporti *"una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio – economica"*. Più specificamente, si è sottolineato come *"la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul*

*versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa".* Un determinato progetto, pertanto, verrà inevitabilmente "bocciato" laddove arrechi un *vulnus* non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno "per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4246 del 5 luglio 2010). Ecco, dunque, che appare predominante la precipua funzione dell'istituto di cui trattasi: fornire un vero e proprio indirizzo politico-amministrativo in materia di uso e gestione del territorio, in perfetta sintonia con le recenti riflessioni espresse sul medesimo istituto dalla giurisprudenza amministrativa.

Proprio con riferimento alle finalità cui è preordinata la VIA - contemperare la sostenibilità ambientale a quella economica/sociale - si può notare come la relativa disciplina normativa abbia previsto un modello di istruttoria aperto ai contributi partecipativi dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che *"l'impegno motivazionale dell'autorità deliberante è tanto più pregnante quanto più l'istruttoria abbia fatto emergere, mediante apporti partecipativi di soggetti, pubblici e privati, anche esponenziali di interessi collettivi, ricadute potenzialmente negative sul contesto ambientale ed insediativo interessato dall'iniziativa"* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2234 del 18 aprile 2012). Ciò non pregiudica, tuttavia, il fatto che l'Amministrazione – nell'esercitare il giudizio di valutazione ambientale – goda di una discrezionalità molto estesa, con profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale "in relazione alla considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 1783 del 27 marzo 2013).

Infine in merito alla Sentenza TAR Campania Napoli n. 5759/14 relativa ad un impianto del medesimo Proponente, per il quale la Soprintendenza avrebbe fornito prescrizione analoga (spostare gli aerogeneratori a 500 metri dal bosco) a quella in discorso, si fa rilevare che la citata sentenza è stata resa nel giudizio promosso dal Proponente per l'impugnativa delle note 6112 del 13.3.2012 e prot. n. 8234 del 4.4.2012 della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento, relativa ad un progetto di impianto eolico in Santa Croce del Sannio – Località La Montagna, Fratta del Sorbo, Riatto, S. Angelo della Radignosa. In essa, il Giudice Amministrativo, avendo il ricorrente dato atto che nelle more del giudizio la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 250 del 29 maggio 2013, ha rilasciato l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico, ha affermato quanto segue: *"La positiva conclusione del procedimento autorizzativo e la mancata impugnazione da parte del Ministero resistente dell'autorizzazione unica hanno, quindi, determinato il venir meno dell'interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso, con conseguente improcedibilità dello stesso"*. Quindi il Giudice Amministrativo nella sentenza n. 5759/14 ha dichiarato la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, e non ha affatto *"rimarcato la carenza di interesse del Ministero per i beni culturali"*, come sostiene il Proponente. Pertanto, tutte le conseguenti considerazioni che parte Proponente svolge nel prosieguo per concludere che *"...le stesse considerazioni possono essere svolte nel caso del campo eolico di Castelpagano e quindi la prescrizione della Soprintendenza dovrà essere superata..."* vengono irrimediabilmente a cadere, risultando prive di qualsivoglia pregio sia sul piano logico che giuridico.

In riferimento alle osservazioni ai sensi dell'art.10bis della L. 241/90 e smi presentate dal Proponente (prot. 2014 0862712 del 18/12/2014), si svolgono alcune considerazioni relative all'ambito naturalistico e, in particolare, in relazione al bosco su cui andrebbero a incidere gli aerogeneratori CA01, CA 05, CA 06 e CA 07, il proponente dichiara che detto bosco è di recente neo formazione, in quanto soggetto a frequente ceduzione. Dalle immagini disponibili (e di seguito allegate) risulta che l'intervento di ceduzione è sicuramente precedente al 2010 (figura 1), e pertanto come si può vedere dall'ortofoto (figura 2) (settembre 2014) la copertura arborea è di sicuro significativamente aumentata, come anche la presenza e le dimensioni della vegetazione arbustiva in evoluzione. Tale habitat, come del resto dichiarato anche nello studio integrativo di Valutazione di Incidenza, rappresenta la condizione frequente e spesso caratteristica dei boschi appenninici. Pertanto l'habitat è quello abituale delle specie animali legate ad ambienti forestali non maturi e/o di alto fusto.

Gli ecotoni secondo Odum (1959) sono definiti come *"Zone di transizione fra due o più comunità, con forma generalmente lineare, a volte anche di notevole sviluppo, ma tendenzialmente più sottile dell'area delle comunità confinanti"*. Gli ecotoni in pratica rappresentano le aree di confine o di transizione tra due o più tipologie di ambiente ed in cui la ricchezza di specie aumenta. Secondo il proponente la presenza della viabilità provinciale comprometterebbe l'ecotono; in realtà la viabilità da sola rappresenta un impatto limitato alla zona ecotonale, mentre la realizzazione dell'intera opera andrà sicuramente a ridurre la ricchezza di specie caratteristica dell'ecotono limitando, inoltre, gli spostamenti della fauna dal bosco all'area aperta. Riguardo alla presenza dei chirotteri, studi in aree poco distanti e di caratteristiche ecologiche analoghe (Danilo Russo, *Chirotterofauna dei Sic del Fortore in Il Fiume Fortore: studi preliminari al piano di gestione dei SIC*) riportano informazioni differenti in merito al numero di specie e all'abbondanza delle popolazioni di pipistrelli rispetto a quanto dichiarato nello Studio.

La scheda istitutiva del sito Natura 2000, segnala la presenza di tre specie di pipistrelli *"la cui tutela richiede la designazione di Siti di Importanza Comunitaria"*, due delle quali (*Rhinolophus ferrumequinum* ed il *Rhinolophus hipposideros*), pur frequentando aree boschive, preferiscono habitat di margine tra prateria, pascolo e bosco (ecotoni), cacciando anche presso la vegetazione riparia e lungo i corsi d'acqua, ambiente tipico dell'area d'intervento. Le prede di questi rinolofidi comprendono falene, maggiolini e coleotteri che si riproducono deponendo le uova negli escrementi del bestiame, il cui allevamento rappresenta una attività molto frequente nel SIC. Relativamente ai corsi d'acqua va precisato che, contrariamente a quanto riportato a pag.11 dello Studio integrativo di Valutazione di Incidenza, la torre CA 01 si trova a circa 600 metri dal Torrente Tammarecchia; la Torre CA 05 si trova a circa 500 metri dal lago Calcarelle, tutte si trovano a meno di 1 km dal lago del Baraccone e altri specchi d'acqua minori.

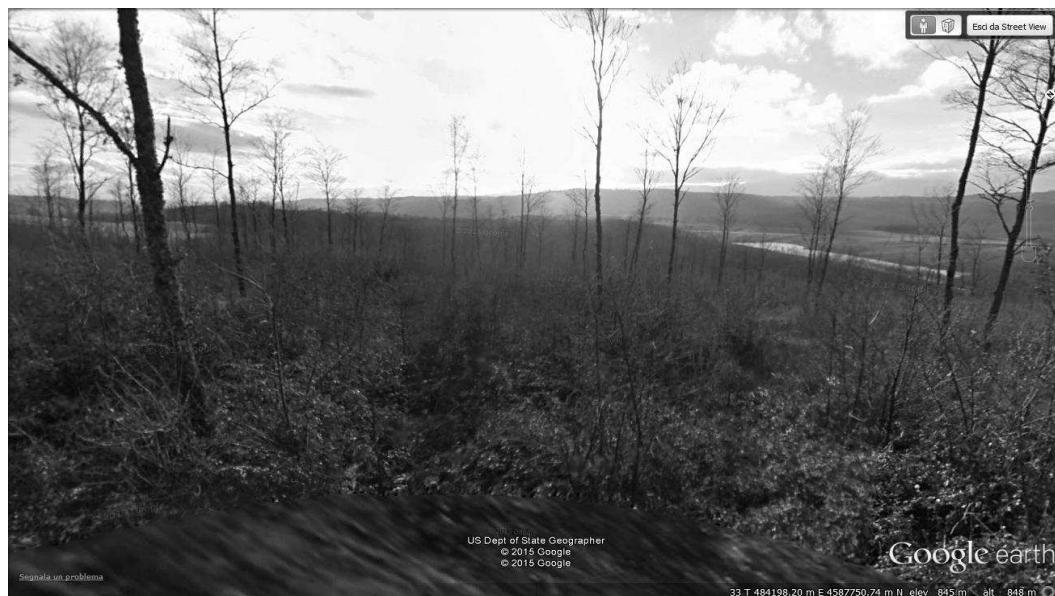


figura 1



figura 2

Si rileva la presenza di ulteriori osservazioni da parte del Proponente sul parere favorevole per gli aerogeneratori CA02, CA03, CA04, CA08, CA09 e CA10, per i quali non stati riscontrati motivi ostativi e pertanto non è possibile presentare controdeduzioni ai sensi dell'art.10bis della L241/90 e smi. Ad ogni modo sono state comunque elaborate opportune valutazioni. Si ribadisce che il proponente non ha fornito elementi relativi alla stima e all'individuazione degli impatti cumulativi per le aree boscate in relazione alla presenza di un altro progetto collocato nel medesimo sito. A titolo esplicativo, nella tabella di seguito riportata sono state evidenziate le distanze tra alcuni aerogeneratori dei due progetti menzionati:

| Cogein |            |             | Altro progetto |        |         | Distanza |
|--------|------------|-------------|----------------|--------|---------|----------|
|        | Est        | Nord        |                | Est    | Nord    |          |
| CA_08  | 485323,64  | 4586993,013 | C9             | 485283 | 4586944 | 64       |
| CA_03  | 482756,921 | 4588781,55  | C1             | 482676 | 4588712 | 107      |
| CA_04  | 483233,079 | 4588546,03  | C2             | 483022 | 4588338 | 296      |

In relazione a quanto dichiarato dal Proponente per gli aerogeneratori CA02, CA03 e CA04, si rileva che le osservazioni presentate riportano delle inesattezze in relazione al contenuto della nota prot. n 788058 del 21/12/2014, con la quale l'Autorità Competente ha comunicato i motivi ostativi adottati dalla Commissione VIA (in realtà ha comunicato l'intero parere anche quello favorevole). In particolare il proponente dichiara che: *"l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale non può essere subordinato alla acquisizione di detti pareri...(e) l'aver subordinato il giudizio di compatibilità ambientale al parere successivo della Soprintendenza (come previsto dai punti 3 e 4 della nota in riscontro) contrasta fortemente con le norme del procedimento di autorizzazione unica..."*. A tal proposito il parere favorevole per gli aerogeneratori CA02, CA03 e CA04 non è subordinato ad alcuna ulteriore acquisizione documentale, difatti nella nota prot. n 788058 del 21/12/2014 l'Autorità Competente comunica il parere favorevole *"fatta salva l'espressione della Regione Molise, anche in sede di procedimento unico"*. Si sottolinea, inoltre, che in nessun punto della summenzionata nota si fa

riferimento all'acquisizione di un successivo parere della Soprintendenza, in quanto si fa esclusivamente riferimento all'impatto paesaggistico sul territorio della Regione Molise, non valutato dal proponente, anche alla luce del vincolo imposto con DM MIBAC 23 Luglio 2009. In relazione alla valenza extraregionale della suddetta valutazione, risulta evidente l'opportunità dell'Autorità Competente per l'Autorizzazione Unica di convocare gli Enti extraregionali.

In relazione al punto relativo agli oneri si rappresenta che anche questa osservazione non può essere formulata ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e smi. Ad ogni modo si rileva nuovamente *“che le somme dovute per le spese istruttorie, vanno corrisposte entro un mese dalla data di presentazione dell'istanza”* come previsto dal D.G.R. 14/07/2015 n. 916. Inoltre l'Autorità Competente con circolare prot. 984531 del 09/12/2010 ha chiarito che non sarà avviata l'istruttoria tecnica fino alla trasmissione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri per la valutazione. Si rileva che l'istanza VIA è stata presentata il 28/07/2010, mentre l'attestazione del pagamento degli oneri per la procedura VIA è stata trasmessa il 05/12/2012.

- b. Che, nella stessa seduta del 18/06/2015, sulla scorta delle considerazioni di cui al precedente punto a. e del deposito delle ulteriori dichiarazioni da parte del Proponente avvenuto nel corso delle audizioni del 21/05/2015 e del 8/06/2015, ha confermato i motivi ostativi per gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07. A tal fine ha confermato il parere di seguito riportato:
- **giudizio negativo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07** e le relative strade e piazzole di servizio dell'impianto in valutazione con le seguenti motivazioni:
    - gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07, e le relative strade e piazzole di servizio, sono ubicati in aderenza ad aree a vegetazione boschiva (aree tutelate per legge ai sensi della lettera g) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004) riconosciute di elevata qualità paesaggistica dalla competente Soprintendenza, che ha chiarito la necessità di prescrivere *“una fascia di rispetto di 500 metri, ritenendo questa distanza la minima sufficiente a garantire la salvaguardia dell'assetto paesaggistico del bosco, che sarebbe stato sicuramente alterato dalle torri eoliche CA01, CA05, CA06 e CA07 poste ad una distanza di pochi metri”*
    - gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07, e le relative strade e piazzole di servizio, sono ubicati in aree *ecotonali*, ossia aree di passaggio tra il bosco e aree aperte, caratterizzate da un elevatissimo grado di naturalità e soggette ad un intenso passaggio di avifauna e soprattutto di chirotteri. Nonostante tutte le misure di mitigazione proposte, il posizionamento dei suddetti aerogeneratori rende altamente probabili le collisioni dell'avifauna oltre che gli impatti barometrici per i chirotteri, in quanto è impossibile mitigare il disturbo agli spostamenti, alla nidificazione, alla caccia e ad altre attività che tali aerogeneratori causerebbero alle specie presenti nel sito SIC IT 8020014 *“Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia”*, nel cui perimetro ricadono i suddetti aerogeneratori.
  - **giudizio positivo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CA09 e CA10** dell'impianto in valutazione (e per le relative opere ad essi connesse). Al fine di prevenire gli impatti e gli effetti negativi è disposto l'obbligo a carico del Proponente di attuare il Piano di Monitoraggio e le misure di mitigazione previste nel Progetto (in merito all'adozione del sistema radar è facoltà del Proponente valutarne l'implementazione), e di adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri degli Enti terzi coinvolti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a tutte le prescrizioni elencate al termine del parere.
  - **giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'aerogeneratore CA08** dell'impianto in valutazione (e per le relative opere ad esso connesse), subordinato alla valutazione e risoluzione da parte dell'Autorità Competente della Autorizzazione Unica (ai sensi dell'art.12 del Dlgs 387/03) dell'interferenza strutturale e funzionale tra gli aerogeneratori in progetto e le altre iniziative incidenti sul medesimo sito (Ecoenergia – Castelpagano). Al fine di prevenire gli impatti e gli effetti negativi è disposto l'obbligo a carico del Proponente di attuare il Piano di Monitoraggio e le misure di mitigazione previste nel Progetto (in merito all'adozione del sistema radar è facoltà del Proponente valutarne l'implementazione), e di adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri degli Enti terzi coinvolti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a tutte le prescrizioni elencate al termine del parere.

- **giudizio positivo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CA02, CA03 e CA04** e per la relative opere connesse, subordinato – in considerazione dell'impatto paesaggistico sulla porzione di territorio della Regione Molise, ai sensi dei commi 2 e 2bis dell'art. 30 del Dlgs 152/06 e s.m.i. - alla valutazione e risoluzione da parte dell'Autorità Competente della Autorizzazione Unica (ai sensi dell'art.12 del Dlgs 387/03) dell'interferenza strutturale e funzionale tra gli aerogeneratori in progetto e le altre iniziative incidenti sul medesimo sito (Ecoenergia – Castelpagano) e fatto salvo il parere di competenza della Regione Molise in sede di procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/03. Al fine di prevenire gli impatti e gli effetti negativi è disposto l'obbligo a carico del Proponente di attuare il Piano di Monitoraggio e le misure di mitigazione previste nel Progetto (in merito all'adozione del sistema radar è facoltà del Proponente valutarne l'implementazione), e di adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri degli Enti terzi coinvolti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a tutte le prescrizioni elencate al termine del parere.

Di seguito l'elenco delle:

**prescrizioni progettuali e da adempiere prima dell'avvio dei lavori:**

- elaborare un dettagliato piano di monitoraggio post-operam relativo a CEM, acustica, di concerto con l'Autorità Competente;
- elaborare un programma di manutenzione periodica e un piano di monitoraggio, per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino della vegetazione e del reinserimento del cotico di superficie asportato nelle fasi di cantiere, nei due anni successivi alla realizzazione dell'impianto con verifiche sui ripristini vegetazionali, apportando se necessario interventi correttivi idonei.

**prescrizioni per la fase di costruzione dell'impianto:**

- garantire durante i lavori la salvaguardia degli individui arborei presenti, mediante l'adozione di misure di protezione delle chiome, dei fusti e degli apparati radicali;
- al fine di ridurre i potenziali attrattori per l'avifauna, in particolare rapaci la fase di rinaturalizzazione delle aree di cantiere, escluse le aree che dovranno rimanere aperte per la gestione degli impianti, dovrà permettere il più rapidamente possibile la formazione di arbusteti densi o alberati. E' da escludere la realizzazione di nuove aree prative, o altre tipologie di aree aperte, in quanto potenzialmente in grado di costituire habitat di caccia per rapaci diurni e notturni con aumento del rischio di collisione con l'aerogeneratore;
- evitare nei pressi degli aerogeneratori la formazione di ristagni di acqua (anche temporanei), poiché tali aree attraggono uccelli acquatici o altra fauna legata all'acqua (es. anfibi);

**prescrizioni per la fase di esercizio dell'impianto:**

- eseguire monitoraggi stabiliti dai piani/programmi di cui alle prescrizioni 1) e 2);
- rinunciare a qualsiasi tipo di recinzione del piazzole o di dissuasori per le piste di accesso, al fine di favorire le attività preesistenti (pastorizia, coltivazione, etc.);
- evitare nei pressi degli aerogeneratori la formazione di ristagni di acqua, poiché tali aree attraggono uccelli acquatici o altra fauna legata all'acqua (es. anfibi).

**prescrizioni per la dismissione dell'impianto:**

- dovrà essere effettuato il ripristino delle condizioni originarie della morfologia delle superfici alterate con la realizzazione dell'impianto eolico;
- elaborare un programma di monitoraggio e di manutenzione periodica per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino nei due anni successivi alla dismissione dell'impianto, con verifiche sui ripristini effettuati apportando, se necessario, interventi correttivi idonei.

- c. Che l'impianto ricade sui terreni del comune di Castelpagano, come di seguito individuati mediante coordinate WGS84:

| PALE | EST       | NORD       |  |
|------|-----------|------------|--|
| CA02 | 482261,67 | 4588994,26 |  |
| CA03 | 482756,92 | 4588781,55 |  |
| CA04 | 483233,08 | 4888546,03 |  |
| CA08 | 485323,64 | 4586993,01 |  |

|      |           |            |  |
|------|-----------|------------|--|
| CA09 | 481213,47 | 4583288,84 |  |
| CA10 | 481525,57 | 4583262,37 |  |
|      |           |            |  |

- d. che con nota prot. reg. n. 614247 del 15/09/2015, si è provveduto a comunicare al proponente l'esito della Commissione del 18/06/2015 così come sopra riportato;
- e. che con nota prot. reg. n. 655965 del 1/10/2015, la Soc. COGEIN ha trasmesso l'attestazione dell'avvenuto pagamento, a saldo dell'importo totale degli oneri dovuti;
- f. che la Soc. COGEIN ha provveduto, seppur tardivamente, alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 6/05/2012 integrato con bonifico del 24/09/2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza;

**VISTI:**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e n. 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 62/2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di esprimere, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 30/10/2014 e del 18/06/2015, per il progetto "impianto eolico composto da 6 aerogeneratori della potenza di 3 MW ciascuno per complessivi 18 MW" da realizzarsi in loc. Sambuchella, Piano Maselli e Morgia Matapisi nel Comune di Castelpagano (BN), proposto dalla Soc. COGEIN Energy (ex Soc. COGEIN Compagnia Generale Investimenti srl) con sede legale a Napoli 80122 alla Via Gramsci n. 24, il seguente parere di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza:

**1.1 giudizio negativo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07** e le relative strade e piazzole di servizio dell'impianto in valutazione con le seguenti motivazioni:

- gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07, e le relative strade e piazzole di servizio, sono ubicati in aderenza ad aree a vegetazione boschiva (aree tutelate per legge ai sensi della lettera g) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004) riconosciute di elevata qualità paesaggistica dalla competente Soprintendenza, che ha chiarito la necessità di prescrivere *"una fascia di rispetto di 500 metri, ritenendo questa distanza la minima sufficiente a garantire la salvaguardia*

*dell'assetto paesaggistico del bosco, che sarebbe stato sicuramente alterato dalle torri eoliche CA01, CA05, CA06 e CA07 poste ad una distanza di pochi metri"*

- gli aerogeneratori CA01, CA05, CA06 e CA07, e le relative strade e piazzole di servizio, sono ubicati in aree *ecotonali*, ossia aree di passaggio tra il bosco e aree aperte, caratterizzate da un elevatissimo grado di naturalità e soggette ad un intenso passaggio di avifauna e soprattutto di chirotteri. Nonostante tutte le misure di mitigazione proposte, il posizionamento dei suddetti aerogeneratori rende altamente probabili le collisioni dell'avifauna oltre che gli impatti barometrici per i chirotteri, in quanto è impossibile mitigare il disturbo agli spostamenti, alla nidificazione, alla caccia e ad altre attività che tali aerogeneratori causerebbero alle specie presenti nel sito SIC IT 8020014 *"Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia"*, nel cui perimetro ricadono i suddetti aerogeneratori.

**1.2 giudizio positivo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CA09 e CA10** dell'impianto in valutazione (e per le relative opere ad essi connesse). Al fine di prevenire gli impatti e gli effetti negativi è disposto l'obbligo a carico del Proponente di attuare il Piano di Monitoraggio e le misure di mitigazione previste nel Progetto (in merito all'adozione del sistema radar è facoltà del Proponente valutarne l'implementazione), e di adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri degli Enti terzi coinvolti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a tutte le prescrizioni elencate al termine del parere.

**1.3 giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'aerogeneratore CA08** dell'impianto in valutazione (e per le relative opere ad esso connesse), subordinato alla valutazione e risoluzione da parte dell'Autorità Competente della Autorizzazione Unica (ai sensi dell'art.12 del Dlgs 387/03) dell'interferenza strutturale e funzionale tra gli aerogeneratori in progetto e le altre iniziative incidenti sul medesimo sito (Ecoenergia – Castelpagano). Al fine di prevenire gli impatti e gli effetti negativi è disposto l'obbligo a carico del Proponente di attuare il Piano di Monitoraggio e le misure di mitigazione previste nel Progetto (in merito all'adozione del sistema radar è facoltà del Proponente valutarne l'implementazione), e di adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri degli Enti terzi coinvolti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a tutte le prescrizioni elencate al termine del parere.

**1.4 giudizio positivo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori CA02, CA03 e CA04** e per la relative opere connesse subordinato – in considerazione dell'impatto paesaggistico sulla porzione di territorio della Regione Molise, ai sensi dei commi 2 e 2bis dell'art. 30 del Dlgs 152/06 e s.m.i. - alla valutazione e risoluzione da parte dell'Autorità Competente della Autorizzazione Unica (ai sensi dell'art.12 del Dlgs 387/03) dell'interferenza strutturale e funzionale tra gli aerogeneratori in progetto e le altre iniziative incidenti sul medesimo sito (Ecoenergia – Castelpagano) e fatto salvo il parere di competenza della Regione Molise in sede di procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/03. Al fine di prevenire gli impatti e gli effetti negativi è disposto l'obbligo a carico del Proponente di attuare il Piano di Monitoraggio e le misure di mitigazione previste nel Progetto (in merito all'adozione del sistema radar è facoltà del Proponente valutarne l'implementazione), e di adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri degli Enti terzi coinvolti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a tutte le prescrizioni elencate al termine del parere.

Di seguito l'elenco delle:

**prescrizioni progettuali e da adempiere prima dell'avvio dei lavori:**

- elaborare un dettagliato piano di monitoraggio post-operam relativo a CEM, acustica, di concerto con l'Autorità Competente;
- elaborare un programma di manutenzione periodica e un piano di monitoraggio, per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino della vegetazione e del reinserimento del cotico di superficie asportato nelle fasi di cantiere, nei due anni successivi alla realizzazione dell'impianto con verifiche sui ripristini vegetazionali, apportando se necessario interventi correttivi idonei.

**prescrizioni per la fase di costruzione dell'impianto:**

- garantire durante i lavori la salvaguardia degli individui arborei presenti, mediante l'adozione di misure di protezione delle chiome, dei fusti e degli apparati radicali;

- al fine di ridurre i potenziali attrattori per l'avifauna, in particolare rapaci la fase di rinaturalizzazione delle aree di cantiere, escluse le aree che dovranno rimanere aperte per la gestione degli impianti, dovrà permettere il più rapidamente possibile la formazione di arbusteti densi o alberati. E' da escludere la realizzazione di nuove aree prative, o altre tipologie di aree aperte, in quanto potenzialmente in grado di costituire habitat di caccia per rapaci diurni e notturni con aumento del rischio di collisione con l'aerogeneratore;
- evitare nei pressi degli aerogeneratori la formazione di ristagni di acqua (anche temporanei), poiché tali aree attraggono uccelli acquatici o altra fauna legata all'acqua (es. anfibi);

**prescrizioni per la fase di esercizio dell'impianto:**

- eseguire monitoraggi stabiliti dai piani/programmi di cui alle prescrizioni 1) e 2);
- rinunciare a qualsiasi tipo di recinzione del piazzole o di dissuasori per le piste di accesso, al fine di favorire le attività preesistenti (pastorizia, coltivazione, etc.);
- evitare nei pressi degli aerogeneratori la formazione di ristagni di acqua, poiché tali aree attraggono uccelli acquatici o altra fauna legata all'acqua (es. anfibi).

**prescrizioni per la dismissione dell'impianto:**

- dovrà essere effettuato il ripristino delle condizioni originarie della morfologia delle superfici alterate con la realizzazione dell'impianto eolico;
- elaborare un programma di monitoraggio e di manutenzione periodica per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino nei due anni successivi alla dismissione dell'impianto, con verifiche sui ripristini effettuati apportando, se necessario, interventi correttivi idonei.

2. Che l'impianto ricade sui terreni del comune di Castelpagano, come di seguito individuati mediante coordinate WGS84:

| PALE | EST       | NORD       |  |
|------|-----------|------------|--|
| CA02 | 482261,67 | 4588994,26 |  |
| CA03 | 482756,92 | 4588781,55 |  |
| CA04 | 483233,08 | 4888546,03 |  |
| CA08 | 485323,64 | 4586993,01 |  |
| CA09 | 481213,47 | 4583288,84 |  |
| CA10 | 481525,57 | 4583262,37 |  |
|      |           |            |  |

3. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
4. CHE il proponente, con congruo anticipo, dovrà dare formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione;
5. CHE ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
6. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;

7. DI trasmettere il presente atto:

- al proponente;
- al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
- all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce